



# COMUNE DI PULSANO

(Provincia di Taranto)

ORDINANZA SINDACALE N. 20 DEL 26.04.2021

**OGGETTO: PROVVEDIMENTI URGENTI FINALIZZATI A PREVENIRE E LIMITARE EPISODI DI ASSEMBRAMENTO PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO DA VIRUS COVID-19.**

## IL SINDACO

Visto il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020 n. 45.

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale.

Visto il D.L. del 25 marzo 2020 n. 19, convertito con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020 n. 35 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare gli articoli 1 e 2 comma 1.

Visto il D.L. 16 maggio 2020 n. 33, convertito, con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020 n. 74 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Visto il D.L. del 22 aprile 2021 n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" che ha prorogato lo stato di emergenza epidemiologica sino al 31 luglio 2021 (art. 10 comma 1).

Dato atto che con D.L. n. 125 del 7 ottobre 2020 il Presidente della Repubblica ha disposto all'art.1 *"l'obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne l'obbligatorietà dell'utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto*



# COMUNE DI PULSANO

(Provincia di Taranto)

-----  
*a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibo e bevande, restando esclusi da detti obblighi: i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, i bambini di età inferiore ai sei anni, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con predetti versino nella stessa incompatibilità”.*

Preso atto che il Presidente del Consiglio dei Ministri in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica ha emanato una serie di DPCM.

Considerato che sull'intero territorio nazionale è stato registrato un progressivo aumento di casi di contagio da COVID-19 in misura tale da determinare l'adozione di un ulteriore DPCM in data 2 marzo 2021 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", a cui è seguita, da ultimo, l'emanazione del D.L 22 aprile 2021 n. 52 recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”;

Preso atto dell'Ordinanza del 23 aprile 2021 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d'Aosta” con la quale il Ministero della Salute ha disposto che *“Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, nelle Regioni Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d'Aosta si applicano, per un periodo di quindici giorni, le misure di cui alla c.d. «zona arancione», nei termini di cui al decreto-legge 22 aprile 2021, bn. 52, fatta salva una nuova classificazione”.*

Dato atto che, al fine di realizzare un'accurata azione di prevenzione è necessario individuare immediatamente delle misure di contenimento atte ad eliminare il pericolo dell'evolversi della situazione epidemiologica anche in virtù dei dati relativi al territorio del Comune di Pulsano.

Ritenuto dunque che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica.



# COMUNE DI PULSANO

(Provincia di Taranto)

-----  
Considerato che, ai sensi dell'art. 50 commi 4 e 5 del D.Lgs. 267/2000, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco.

Visti:

- l'art. 50 del D.Lgs. n.267/2000, Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali;
- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020;
- il DPCM del 2 marzo 2021;
- il D.L. 22 aprile 2021 n. 52;
- l'Ordinanza del 23 aprile 2021 del Ministero della Salute.

Per tutto quanto richiamato, considerato e visto

**ORDINA**

**con decorrenza immediata e fino alla data del 10 maggio 2021, su tutto il territorio comunale:**

**1. E' revocata la propria Ordinanza n. 16 del 9.04.2021**

**(Disposizioni di carattere generale)**

2. E' fatto obbligo sull'intero territorio comunale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto.
3. Non vi è obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi.
4. Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
  - a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
  - b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo;
  - c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.



# COMUNE DI PULSANO

(Provincia di Taranto)

- 
5. E' fortemente raccomandato l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.
  6. E' fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e di provvedere alla costante e accurata igienizzazione delle mani.

## (Misure relative agli spostamenti)

7. E' vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio comunale salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
8. In ambito comunale è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, nel rispetto dei limiti orari e nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti, conviventi.
9. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.
10. Fermo restando l'obbligo di distanziamento interpersonale di almeno un metro, è vietato lo stazionamento all'aperto, presso gli spazi antistanti le piazze, le pubbliche vie, le spiagge, il lungomare, se non si è in solitudine o non si è in compagnia di persone che fanno parte del proprio nucleo familiare o convivente e se non per usufruire di servizi essenziali.

## (Attività motoria e attività sportiva)

11. E' consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.

## (Sale giochi e sale scommesse)

12. Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente.



# COMUNE DI PULSANO

(Provincia di Taranto)

## (Attività dei servizi di ristorazione)

13. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie); resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.
14. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 (BAR E ALTRI ESERCIZI SIMILI SENZA CUCINA) l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00.
15. L'attività dei distributori automatici di alimenti e bevande è consentita dalle ore 05:00 alle ore 20:00 con l'obbligo di disattivazione, durante tutta la giornata, di eventuali strumenti per la connessione wireless a servizio degli avventori.
16. E' vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.

### AVVERTE

- La violazione delle misure disposte dalla presente ordinanza viene sanzionata ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 19/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35/2020 (ovvero sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 3.000,00).
- Le presenti disposizioni rimangono efficaci dalla data odierna e sino al 10 maggio 2021, salvo modifiche delle disposizioni del Ministero della Salute ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 16-ter del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 (cambio scenario e livello di rischio).
- Si fa riserva di emanare ulteriori disposizioni in relazione all'andamento dell'epidemia.

### DISPONE

Che una copia della presente disposizione sia pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Pulsano e che la presente ordinanza venga comunicata:

- Al Corpo di Polizia Locale del Comune di Pulsano e alla Stazione Carabinieri Pulsano alle quali demanda la vigilanza sull'esecuzione del presente provvedimento e gli atti consequenziali.
- Agli esercizi di somministrazione presenti nel territorio del Comune di Pulsano.



# COMUNE DI PULSANO

(Provincia di Taranto)

- 
- All'ASL – Dipartimento di Prevenzione di Taranto – U.O.S. Igiene degli ambienti di medicina e di comunità.
  - Alla Prefettura di Taranto.

## DEMANDA

Alle forze di Polizia ed al Corpo di Polizia Locale la vigilanza sull'esecuzione del presente provvedimento e gli atti consequenziali.

## COMUNICA

Inoltre, che avverso la presente Ordinanza Sindacale è ammesso il ricorso al TAR. Puglia entro 60 gg. ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio.



Il Sindaco

con sig. Francesco Lupoli